

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2026

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 25.10.1996 n. 96 e s.m.i., il Dirigente rende noto che, in attuazione della determinazione n. 12 del 16.03.2026 **a partire dal 16.03.2026** è indetto un bando di concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati nel Comune di Furci, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

È prevista la riserva di un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi, annualmente destinata, per fronteggiare le situazioni contemplate dall'art. 15 della L.R. 96/1996 e s.m.i..

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno inoltrare domanda, redatta unicamente sui moduli forniti dal Comune di Furci, da ritirarsi presso l'Ufficio U.R.P., ubicato in Via Trento e Trieste n. 9, oppure reperibili consultando il sito web dell'Ente: www.comunedifurci.com.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta va presentata in una delle seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio U.R.P. del Comune di Furci;
 - spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta ordinaria al Comune di Furci – Via Trento e Trieste n. 9 – 66050 Furci (CH);
 - **in formato pdf** inviata tramite posta elettronica certificata – PEC al seguente indirizzo: comune.furci@pec.it, nei termini di seguito indicati, **a pena di esclusione:**
- per i cittadini residenti nel Comune di Furci o per coloro che svolgono una attività lavorativa esclusiva o principale nello stesso Comune, il termine di presentazione delle domande è stabilito in gg. 60 dalla data di pubblicazione del presente bando ovvero **entro il 15.05.2026**;
 - per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 60 gg., ovvero **entro il 14.07.2026** per i residenti nell'area europea;
 - per i residenti nei Paesi extra europei il termine per la consegna delle domande è prorogato di 90 gg., di conseguenza determinato **entro il 13.08.2026**.

La data di presentazione della domanda si determina:

1. per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro di accettazione e la data dell'ufficio postale;
2. per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata, farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.

Il Comune di Furci non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali oppure imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Sono esclusi i concorrenti che abbiano spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato del bando.

ART.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I requisiti per la partecipazione al concorso, a norma dell'art. 2 della Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, e s. m. i., sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana ovvero per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale;
- b) residenza anagrafica o l'esercizio dell'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune di Furci, E' altresì, consentita la partecipazione al concorso di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende, per attività lavorativa principale, quella dalla quale si ricava il maggior cospice di reddito; si intende per bacino di utenza unicamente il territorio del Comune di Furci;
- b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del Bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
- b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio comunale. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 della L. 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n. 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
- d) non titolarità di diritti, di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 392/78, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizione abitative medie nell'ambito del territorio di questo Comune;
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o crollato senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE ordinario deve risultare non superiore all'importo annuo di € 15.853,63;
- g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g-bis) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;
- g-ter) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso

delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 L.R. 96/1996. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), g-ter) di cui sopra, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di scadenza del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Ai fini dell'accertamento in capo ai componenti del nucleo familiare dei requisiti di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 34, si tiene conto degli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

I requisiti di cui alla lettera b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione. Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del bando stesso.

I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. n. 31/2001 di seguito riportata:

"Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi. Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale".

ART. 3 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, redatta esclusivamente su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, devono essere allegati, ai fini dell'ammissione:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare, attestante il reddito percepito nell'anno 2025 ad esempio emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse (sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap);
- 2) attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
- 3) documento di identità in corso di validità del richiedente.

I cittadini **non residenti** nel Comune di Furci devono, altresì, presentare:

- a) dichiarazione del datore di lavoro attestante che la sede lavorativa è ubicata nel Comune di Furci, se lavoratore dipendente;
- b) attestato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, se lavoratore autonomo. Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, dalla quale risulti l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita iva posseduta, se lavoratore autonomo;
- c) dichiarazione del datore di lavoro per i dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali;
- d) dichiarazione consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale di partecipazione al concorso, se emigrati.

Alla domanda dovranno, inoltre, essere **allegati** tutti quei documenti rilasciati dalle Autorità competenti atti a comprovare le seguenti condizioni:

- 1) Certificato rilasciato da Asl o Tecnico comunale preposto al servizio ciascuno per quanto di propria competenza, indicanti la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente per:
 - Disagio abitativo: abitazione in baracche, soffitte bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici;
 - Alloggio sovraffollato: Richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data del presente bando in alloggio sovraffollato;
 - Alloggio antigienico ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o situazioni critiche non eliminabili con normali interventi manutentivi;
- 2) Sfratto: provvedimento di rilascio per sfratto NON dovuto per inadempienza contrattuale;
- 3) Persone con disabilità: presenza persona con disabilità che necessita di sostegno elevato o molto elevato da certificare con certificato del servizio di Medicinale Legale della ASL di appartenenza, prevista dall'art. 3, comma 3, della L. 104/92;
- 4) Profugo: documentazione rilasciata dall'organo competente comprovante lo stato di profugo.

La mancata presentazione dei suddetti documenti non darà diritto all'attribuzione dei punteggi preferenziali. I documenti devono essere prodotti in carta libera.

ART. 4 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei seguenti criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti riguardo alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

A1) Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L.R.A. n. 96/96 – **limite reddito convenzionale nucleo familiare per l'accesso € 15.853,63 ISEE ordinario:**

- ☐ Pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: PUNTI 2
- ☐ Superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: PUNTI 1

A2) Richiedenti con nucleo familiare anagrafico composto da:

- ☐ n° 3 unità PUNTI 1
- ☐ n° 4 unità PUNTI 2
- ☐ n° 5 unità PUNTI 3
- ☐ oltre 6 unità PUNTI 4

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene considerato come componente del nucleo familiare a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro trenta giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene, altresì, conto che, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, possono verificarsi variazioni numeriche determinate, oltre che da nascite, anche da adozioni o da decesso di membri del nucleo familiare, che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.

A3.1) Richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data della presentazione della domanda: PUNTI 2

A3.2) Richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data della presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia: PUNTI 3

A4) Famiglie con anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data di presentazione della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro 1 anno: PUNTI 1

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

A5) Presenza di disabilità grave nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: PUNTI 2

E' considerato disabile grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, anche correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A6) Emigrati rientrati unitamente al nucleo familiare da oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno alla data stessa, profughi: PUNTI 1

I punteggi A3) e A4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A6)

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 (cinque) punti per il complesso delle condizioni soggettive.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

B1) Situazione di grave disagio abitativo, accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:

B1.1) Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: PUNTI 2

Si intende improprio l'alloggio costituito da baracche, soffitte, bassi e simili, dormitori pubblici o comunque ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi propri regolamentari.

B1.2) Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: PUNTI 2

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto B1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

B2) Situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:

B2.1) Da due a tre persone a vano utile: PUNTI 1

B2.2) Oltre tre persone a vano utile: PUNTI 2

Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina e dei servizi che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.

B3) Abitazione da almeno un anno in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa, o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: PUNTI 2
Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art. 31, primo comma lettera a) della L. n. 457/78.

B4) Richiedenti che abitano in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanze di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di un alloggio di servizio (condizione molto grave): PUNTI 4

Le condizioni B1), B2) e B3) devono essere certificate dalla A.S.L. con attualità alla data di pubblicazione del bando.

Le condizioni previste nella categoria B1) non sono cumulabili tra loro e con quelle previste nelle categorie B2) e B3).

Le condizioni della categoria B2) sono cumulabili con quelle della categoria B3).

La condizione B4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 (nove) punti per il complesso delle condizioni oggettive.

ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA/RICORSI IN OPPOSIZIONE

Le domande pervenute nei termini saranno istruite dal Comune, ai sensi del 1° comma dell'art. 6 L.R. n. 96/1996 e s.m.i., che provvederà all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda. Nel corso dell'istruttoria potranno essere richieste integrazioni informative e documentali

degli interessati, specificando il termine entro il quale provvedere e potranno essere richiesti accertamenti alla Polizia Locale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Inps. Le istanze, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, saranno trasmesse ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 96 del 25.10.1996 e s.m.i., alla competente Commissione per la Formazione delle Graduatorie di E.R.P. c/o l'A.T.E.R. di Lanciano, di cui all'art. 7 della citata L.R. 96/96 s.m.i.

1) Graduatoria generale

La sunnominata Commissione formula la graduatoria provvisoria entro 30 gg. dal ricevimento di atti e documenti del concorso, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formulazione, nell'Albo Pretorio on line del Comune di Furci per 15 giorni consecutivi; ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'albo pretorio on line del Comune di Furci, gli interessati – per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione - possono presentare opposizione, in carta legale, alla Commissione, che provvede, sulla base di documenti già acquisiti o allegati al ricorso, al riesame della domanda e all'attribuzione del relativo punteggio entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria generale definitiva, previa effettuazione, in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio, vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti ai quali è stata riconosciuta una delle due condizioni previste dal punto B1) o la condizione di cui al punto B4).

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e dalla data di pubblicazione costituisce provvedimento definitivo.

Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di persone con disabilità, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Ai nuclei familiari con presenza di persone con disabilità, saranno destinati prioritariamente alloggi collocati al piano terreno nonché alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

2) Validità della graduatoria

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, tenendo conto delle priorità della graduatoria speciale che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni, comunque, fino a quando non venga aggiornata, nei modi previsti dall'art. 11 della L.R.A. n. 96/96.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata dal Comune di Furci, ai sensi degli artt. 13 e 14 L.R. n. 96/96.

ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R.A. 96/96 e s.m.i. (artt. 21-30).

ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D. P. R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D. P. R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D. P. R. n. 445/2000).

ART. 8 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale n. 96/96 ss. mm. ii..

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 7 L. 241/90:

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Furci
Oggetto del procedimento	Bando di concorso per le assegnazioni di alloggi di E.R.P. – anno 2026.
Responsabile del procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione	Ricorso giurisdizionale al TAR
Data di presentazione istanza (data pubblicazione Bando: 16.03.2026)	Dalla pubblicazione dell'avviso pubblico e sino ai termini di cui all'art. 4 della L. R. n. 96/96
Ufficio presso cui si può prendere visione del bando generale	Ufficio tecnico del Comune di Furci

Informativa relativa alla raccolta dei dati personali (regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 nel testo in vigore).

Finalità della raccolta: finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Modalità di trattamento: avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Comune di Furci.

Diritti dell'interessato: ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal d.lgs. n. 196/2003.

FURCI, 16.03.2026



Il Responsabile del Servizio
Arch. Mucilli Eliodoro